

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE

DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLI - AREA LEGALE

Oggetto: Ricorso avverso l'avviso di accertamento n.R8H020100556,

emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello nei confronti

della società, notificato in data 23.12.2009. - Istanza di

trattazione in pubblica udienza ed Istanza di sospensione della

riscossione.

Imposte: IRPEF da attribuire ai soci, IRAPed IVA.

Anno 2002

RICORRENTI

La società il sig. e la sig.ra, tutti rappresentati e

difesi nel presente giudizio dall'avv., presso il quale sono

elettivamente domiciliati in, giusta delega a margine del presente

atto

propongono

RICORSO

nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia Ufficio

Controlli - Area Legale

per le seguenti ragioni in fatto e in diritto

FATTO

Al termine di una verifica fiscale per gli anni dal 1999 al 2005 nei confronti della

società, la Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di

Castello, ha redatto in data 06.09.2007 il processo verbale di constatazione n.223

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, in proprio e quale legale rappresentante della società.....cd io sottoscritto deleghiamo a rappresentare e difendere noi stessi e la società nel presente giudizio, con ogni potere di legge, ivi compreso quello di transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il difensore in

Autorizziamo altresì il nominato difensore, ai sensi del D. Lgs. n.196/03, al trattamento dei dati personali con espressa avvertenza che questi saranno trattati al solo fine di esperire il mandato difensivo conferito, con le modalità strettamente necessarie a tale scopo.

(doc. n.3), con cui, per l'anno 2002, è stata rilevata l'omessa istituzione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva e delle imposte dirette e l'omissione della presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap. Tutto ciò malgrado fosse stata presentata la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche socie della con l'indicazione dei redditi di partecipazione considerati sulla base del reddito d'impresa calcolato in €.26.133,00 dalla consulente della società sig.ra e che risulta riportato nell'allegato modello che, all'insaputa della stessa società ricorrente, non è mai stato presentato.

Sulla scorta di tali verifiche, in data 29.12.2008 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello ha notificato agli esponenti l'avviso di accertamento n.R8H020100619 (doc. n.4), avverso il quale i medesimi hanno proposto opposizione avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (doc. n.5), la cui VII Sezione, a cui è stato assegnato il ricorso, si riserva di decidere e, ad oggi, non ha ancora sciolto detta riserva.

Successivamente, la stessa Guardia di Finanza, Comando Tenenza di Città di Castello, ha redatto il processo verbale di constatazione n.100/09 (doc. n.2), notificato in data 20.05.2009 per gli anni dal 2001 al 2007, con cui, a carico della società contribuente, sono stati effettuati ulteriori rilievi ai fini delle imposte dirette, irap ed iva, sempre relative all'anno 2002, sulla base di indagini finanziarie eseguite sui conti correnti della società e dei soci sigg.ri

Sulla scorta di tali ulteriori verifiche, in data 23.12.2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello ha, infine, notificato agli esponenti l'avviso di accertamento della cui opposizione si tratta (doc. n.1).

Con il presente atto, la società, ed i soci sigg.ri, come sopra

rappresentati e difesi, propongono ricorso avverso l'avviso di accertamento in oggetto, in quanto illegittimo e, comunque, infondato, per i seguenti motivi di fatto e di

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART.43 DPR N.600/73, QUARTO COMMA E 57 DPR N. 633/72, QUARTO COMMA.

Come già rilevato in punto di fatto, per l'anno d'imposta 2002 alla società Gustinelli mario E C. snc è già stato notificato in data 29.12.2008 un avviso di accertamento che è stato impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

Con il suddetto primo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha formulato i propri rilievi sulla base di una valutazione d'ufficio ex art.41 del DPR n.600/73, 25 D. Lgs. 446/97 e 55 DPR n.633/72, in ragione degli elementi conoscitivi appresi, che hanno consentito all'Ufficio una completa ed autonoma (ancorchè contestata) ricostruzione del reddito d'impresa ed una individuazione del debito Irap ed Iva a carico della società contribuente.

Si noti, in proposito, che l'accertamento d'ufficio è strutturato dalle norme di riferimento in maniera tale da determinare ricostruzioni definitive e non provvisorie, a differenza dell'accertamento redatto ex art. 41 bis del DPR n.600/73 (accertamento parziale) e 54, quarto comma, DPR n. n.633/72 che è di natura parziale ed i cui rilievi vengono effettuati "senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice".

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Città di Castello, ha tentato di giustificare

l'emissione di un secondo atto impositivo per l'anno 2002 sulla base di nuovi elementi sopravvenuti, che, nel caso di specie, sarebbero stati costituiti dalle risultanze bancarie indicate nel p.v.c. n.100/09.

In realtà, poiché l'autorizzazione agli atti di indagine sui conti correnti è stata rilasciata dal Comandante della Regione Umbria della Guardia di Finanza con provvedimento del 15.10.07, i dati bancari non costituiscono oggi per l'Agenzia delle Entrate un elemento di novità ma, al contrario, concernono elementi che, alla data del 29.12.08, erano già conosciuti o quanto meno ampiamente conoscibili (vedasi anche, per ulteriore conferma, il processo verbale di constatazione n.409, notificato in data 04.12.08, inerente le indagini bancarie dell'anno 2000 anch'esse effettuate sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 15.10.07 e sulla base delle quali è stato notificato, in data 29.12.08, l'avviso di accertamento n.R8H020100612 nei confronti della società contribuente e dei soci sempre per l'anno 2000 – docc. n.6 e n.7) .

Da tale considerazione discende che l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso in assenza delle condizioni richieste dal quarto comma dell'art.43 del DPR n.600/73 e del quarto comma dell'art.57 DPR n.633/72 che, in mancanza di un precedente avviso di accertamento parziale, consente l'emissione di un accertamento integrativo solo in presenza della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Inoltre, anche laddove le considerazioni giuridiche appena espresse non dovessero essere condivise, e venisse ritenuto, secondo l'ipotesi appena contestata, che l'avviso di accertamento in oggetto sia ammissibile perché integrato dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, il medesimo sarebbe comunque illegittimo perché tardivo e come tale improduttivo di effetti, in

quanto emesso oltre i termini ordinari di decadenza, di cui ai primi due commi degli artt. n.43 DPR n.600/73 e n.57 DPR n.633/72.

II

ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 43 TERZO COMMA DPR N. 600/73 E DELL'ART.57, TERZO COMMA, DEL DPR N.633/72

Fermo restando i rilievi di illegittimità sopra esposti, da ritenere motivi assorbenti, si contesta, in ogni caso, che l'Agenzia delle Entrate abbia potuto legittimamente avvalersi dei termini raddoppiati di cui all'art.43 , terzo comma, del DPR n.600/73 ed all'art. 57, terzo comma, del DPR n.633/72, sul presupposto che l'Iva non dichiarata dalla società ricorrente fosse superiore alle soglie previste dall'art. 5 del D. Lgs. n.74/2000.

Tale ipotesi, infatti, non corrisponde al vero, ed è frutto di un errore, anche di tipo metodologico, in cui è incorsa l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Città di Castello che ha applicato indistintamente a tutte le movimentazioni bancarie le presunzioni di illeciti comportamenti, fino a considerare tutti i versamenti non giustificati come ricavi omessi ai fini Iva e tutti i versamenti ed i prelevamenti come ricavi omessi ai fini delle Imposte Dirette.

In questo modo, l'Ufficio si è comportato esattamente nel modo censurato dalla suprema Corte di Cassazione che, nella sentenza 14 novembre 2003 n. 17219, afferma che: *"il vero interesse del fisco non è quello di costringere il contribuente a soddisfare pretese sostanzialmente ingiuste profittando di situazioni contingenti favorevoli al fisco sul piano amministrativo o processuale, bensì quello di curare che il prelievo fiscale sia sempre in armonia con la capacità contributiva del soggetto passivo. (.) Tale impostazione del rapporto*

tributario trova oggi un avallo legislativo di principio nella Legge 212/2000, c.d. statuto del contribuente, che, tra l'altro, richiama gli Uffici finanziari al rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3, comma 1 Cost.), della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.), e di imparzialità (art. 97, comma 1, Cost.) (art. 1, comma 1, legge 212/2000).”

Infatti, il metodo presuntivo, che sicuramente ha costituito un'agevole scorciatoia per l'Agenzia delle Entrate, ha determinato dei risultati palesemente difforni dalla realtà, poiché di fatto ha portato ad un risultato complessivo che deriva dalla duplicazione di ricostruzioni reddituali e da cui è emerso, con riferimento al debito Iva, un apparente, ma non certo effettivo, superamento delle soglie previste dall'art. 5 del D. Lgs. n.74/2000.

La Guardia di Finanza, prima, e l'Agenzia delle Entrate, poi, nel sommare il reddito d'impresa ricostruito con i dati raccolti attraverso le componenti positive e negative di reddito (fatture emesse dalla società e costi documentati e inerenti), con l'ulteriore reddito d'impresa ricostruito sulla base delle movimentazioni bancarie non giustificate, non ha tenuto conto del fatto che, ovviamente, i pagamenti ricevuti a fronte delle fatture sono confluite nei conti correnti della società e che i costi aziendali sono stati sostenuti con denaro prelevato in banca.

Il mancato confronto tra le due ricostruzioni e la mancata riconciliazione dei versamenti e prelievi con le componenti positive e negative di reddito accertate, ha determinato l'abnorme ed indivisibile risultato di un valore finale duplicato e del tutto difforme dalla realtà.

La posizione dei contribuenti, in proposito, continua ad essere la medesima già espressa nell'atto di ricorso avverso il primo avviso di accertamento emesso per l'anno 2002 e cioè che, sulla base della medesima documentazione esaminata

dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, la società contribuente ha provveduto a redigere il Modello Unico della medesima società per l'anno 2002 da cui si evidenzia un reddito da imputare ai soci pari ad €.20.805,00, un valore della produzione netta pari ad €. 48.930,00, **ed un'Iva dovuta pari ad €. 14.045,00.**

Dovendosi rapportare alle ulteriori ricostruzioni operate sui conti correnti dei contribuenti, si evince che già da una prima e parziale analisi, la maggior parte delle presunzioni riportate negli allegati da n. 8 a n.13 del pvc n.100/09 poteva essere superata senza richiedere sforzi di memoria ai contribuenti, solo sulla base della riconciliazioni delle risultanze bancarie con le componenti positive e negative di reddito riscontrate nel primo pvc. n.223.

In particolare: a) **con riferimento all'allegato 8:** il rigo n.1 si riferisce ad una ricevuta bancaria pagata al a fronte della fattura n.410/01; i rigi 2 e 3 riguardano incassi delle fatture da n.133/01 a n.140/01; i rigi 6 e 7 riguardano incassi delle fatture da n.146/01 a n.154/01; i rigi 8 e 9 si riferiscono a pagamenti in favore del dipendente sig. in esecuzione del rapporto di lavoro; il rigo 12 si riferisce al pagamento della fattura n.01/2002 della; il rigo n.23 si riferisce ad un pagamento effettuato a fronte di ricevute bancarie con scadenza in data 30.04.02; il rigo 26 si riferisce al pagamento della fattura n.07/2002 della; i rigi 28 e 29 si riferiscono alla presentazione s.b.f. delle fatture emesse dalla societàda n.36/02 a n.42/02; il rigo 32 si riferisce al pagamento della fattura n.33/2002 della; il rigo 33 si riferisce al pagamento delle ricevute bancarie con scadenza 30.06.2002; i rigi 34 e 35 si riferiscono alla presentazione s.b.f. delle fatture emesse dalla società n.49/02, 50/02, 52/02, 53/02, 54/02, 55/02 e 57/02; il rigo 37 si riferisce al

pagamento della fattura n.2855/2002 della; il rigo 38 si riferisce all'incasso del saldo delle fatture n.15/02, 35/02, 68/02, 72/02 e 73/02; il rigo 39 si riferisce alla presentazione s.b.f. della fattura n.39/02 emessa dalla società; i righe 41 e 42 si riferiscono alla presentazione s.b.f. delle fatture emesse dalla società da n.93/02 a n.102/02; il rigo n.47 si riferisce al pagamento delle ricevute bancarie a fronte di fatture di fornitori; il rigo 48 si riferisce alla presentazione s.b.f. delle fatture emesse dalla società n.115/02, n.117/02 e n.120/02; il rigo 49 si riferisce alla presentazione s.b.f. delle fatture emesse dalla società n.118/02 e n.119/02; il rigo n.50 si riferisce al prelievo del canone di locazione di un capannone percepito dalla società per il periodo dal 10.02.2002 al 31.10.2002; il rigo n.54 si riferisce al pagamento delle ricevute bancarie a fronte della fattura n.259/02 emessa dalla ditta; il rigo n.55 si riferisce al pagamento di ricevute bancarie emesse da fornitori della società; i righe n. 56 e n.57 si riferiscono all'incasso delle fatture emesse dalla societàda n.125/02 a n.136/02; il rigo 59 si riferisce all'incasso della fattura n.151/02 emessa dalla società nei confronti della ditta; il rigo n.60 si riferisce al prelievo dell'importo incassato di cui al precedente rigo n.59. b) **con riferimento all'allegato n.9:** il rigo n.2 si riferisce al pagamento della ricevuta bancaria a fronte della fattura n.2596/02 della società; il rigo n.4 si riferisce al pagamento di ricevute bancarie emesse da fornitori della società; c) **con riferimento all'allegato n.10:** il rigo n.1 si riferisce al versamento di somme utilizzate per il pagamento di ricevute bancarie emesse da fornitori della società; il rigo n.2 si riferisce al versamento di somme utilizzate per il pagamento di ricevute bancarie emesse da fornitori della società; d) **con riferimento all'allegato n.11:** il rigo

n.4 si riferisce al pagamento della fattura n.01/02 della ditta; il rigo n.12

si riferisce al pagamento della fattura n.69 emessa dalla

Già solo evidenziando le incongruenze in ordine all'ex adverso asserita esistenza di ricavi omessi per effetto dell'analisi bancaria, ed anche prescindendo dalle considerazioni già esposte nel primo atto di ricorso (con particolare riferimento alla mancata considerazione dell'Iva a credito) e dalla valutazione di buon senso secondo cui i prelievi di somme contenute sui conti personali sono serviti evidentemente per adempiere alle normali incombenze della vita e non certo per generare ricavi non dichiarati, emerge che, in ogni caso, non è ravvisabile alcuna violazione di tale entità da comportare un obbligo di denuncia.

Se dalla somma dei due accertamenti dell'Agenzia delle Entrate si evince un complessivo (ed inesistente) debito Iva pari ad €. 95.193,32 (fatturato di €. 213.775,00 X 20%= €. 42.775,00 di Iva considerata omessa nel primo avviso di accertamento e fatturato di €. 262.091,64 X 20% = €. 52.418,32 di Iva considerata omessa nell'avviso di accertamento oggetto del presente ricorso), detraendo l'importo dell'iva, pari ad €. 27.246,61, relativa ai versamenti bancari che risultano documentalmente giustificati (pari ad €. 136.233,07), si perviene ad un risultato finale pari ad €. 67.946,71 (anch'esso comunque ampiamente superiore all'effettivo debito Iva di €. 14.045,00 esposto nel Modello Unico ricostruito dalla società sulla base della stessa documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza), che costituisce una somma di misura inferiore all'importo di €. 77.468,53 che costituisce la soglia di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.74/2000.

Da tutto ciò consegue che, anche nella denegatissima ipotesi in cui venissero respinti i motivi di ricorso presentati avverso il primo avviso di accertamento, e non si accettasse il conteggio proposto dalla società

contribuente secondo cui, per fatti addebitabili esclusivamente alla consulente dell'epoca, l'effettivo debito Iva è pari ad €. 14.045,00, in ogni caso, già solo epurando dai conteggi dell'Ufficio le evidenti duplicazioni di voci, si evidenzia che non vi è stato alcun superamento della soglia di €. 77.468,53, con la conseguenza che il presente avviso di accertamento è nullo perché emesso tardivamente, non essendo applicabile il raddoppio dei termini di decadenza invocati dall'Ufficio.

III

INFONDATEZZA NEL MERITO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO

Fermo restando i rilievi di illegittimità sopra esposti, da ritenere motivi assorbenti, si rileva che anche nel merito l'avviso di accertamento impugnato merita di essere annullato.

La società contribuente ribadisce di riconoscere il debito tributario sulla base del Modello Unico della medesima società per l'anno 2002, ricostruito dai contribuenti utilizzando gli stessi elementi analizzati dalla Guardia di Finanza in occasione della prima verifica; tale debito è già assorbito dal primo avviso di accertamento dell'anno 2002, con la conseguenza che nessuna somma aggiuntiva è dovuta per effetto dell'avviso di accertamento della cui impugnazione si tratta.

Si evince, in proposito, che nessun ricavo è stato omesso dalla società né conseguito se a fronte di regolare fattura e che il debito tributario effettivamente sussistente (in misura ben inferiore a quella infondatamente che risulta dalla somma dei due accertamenti) è dipeso non da una volontà di evadere imposte, ma esclusivamente dall'inadempienza della propria consulente che, come si evince senza tema di smentita dal pvc n.223, ha agito autonomamente ed

all'insaputa dei propri clienti.

Sul fronte delle presunzioni operate dalla Guardia di Finanza, si rileva che in parte i medesimi sono già stati confutati sulla base dei rilievi analitici sopra esposti, in parte si riferiscono a prelievi utilizzati per fare fronte alle normali esigenze di vita della famiglia ed in parte si riferiscono ad elementi che il sig. non ha potuto giustificare per motivi di salute, avendo contratto una grave malattia invalidante che lo costringe a concentrarsi sulle cure di cui ha bisogno, e che non gli permettono di focalizzare ad oltre sette anni di distanza le causali di ogni singola movimentazione bancaria.

Tutto ciò premesso, la società ed i soci sigg.ri, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

che l'Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, contrariis reiectis, voglia:

- **IN VIA PREGIUDIZIALE:** annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittimo e/o nullo e/o improduttivo di effetti per per quanto esposto al punto I e/o al punto II del presente ricorso;
- **IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:** in caso di denegato mancato accoglimento delle domande pregiudiziali come sopra spiegate, annullare e/o revocare l'avviso di accertamento impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che erroneo, arbitrario e privo di ogni valido suffragio probatorio e normativo, per quanto esposto al punto III del presente ricorso.

CHIEDONO ALTRESI'

➤ ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che la controversia sia discussa in **pubblica udienza**;

➤ che sia disposta la **sospensione della riscossione dell'atto impugnato**, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 31.12.1992, n. 546, sussistendo i requisiti:

○ del *fumus boni iuris*, per i motivi sopra dedotti e qui integralmente richiamati;

○ del *danno grave ed irreparabile*, in quanto data la consistenza della ripresa a tassazione e delle sanzioni applicate, se non venisse disposta la sospensione del provvedimento impugnato, si determinerebbe a carico della società un danno grave ed irreparabile, oltretutto in relazione ad un avviso di accertamento illegittimo ed intrinsecamente infondato per i motivi analiticamente esposti nel presente atto di ricorso.

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, oltre Iva e Cap come per legge su funzioni ed onorari.

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare di identico contenuto; l'originale, in carta resa bollata, viene notificato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546, all'Agenzia delle Entrate di Città di Castello e la copia, che si dichiara sin d'ora conforme all'originale, sarà depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Perugia, entro il termine di trenta giorni, corredata degli allegati (con copia per la controparte) citati in calce.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c., si fa presente che le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

mario@studioconsulenzamgd.191.it, oppure al seguente numero di fax:

0758552616.

Si producono i seguenti documenti in copia fotostatica: 1) avviso di accertamento impugnato; 2) processo verbale di constatazione n.100/09 con allegati da n.8 a n.13; 3) processo verbale di constatazione n. 223; 4) avviso di accertamento n.R8H020100619; 5) ricorso avverso l'avviso di accertamento n.R8H020100619; 6) proceso verbale di constatazione n.409; 7) avviso di accertamento n.R8H020100612 7) prospetto riepilogativo dell'Iva da sottrarre al conteggio effettuato sulla base del pvc n.100/09 a seguito della riconciliazione con le componenti positive e negative di reddito accertate per l'anno 2002; 8) documenti atti ad attestare la riconducibilità delle movimentazioni bancarie menzionate con l'attività d'impresa della società; 9) certificato medico del sig. rilasciato dal dr. in data 11.02.2010; 10) esame citoscopico del 28.01.2010; 11) certificato della USL n.8 di Arezzo del 29.01.2010.